

**"STATUTO DELLA SOCIETA' PROFILE RECYCLING TYRE SOCIETA'  
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"**

**Art. 1 - Denominazione e sede**

**1.1.** E' costituita ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione "**PROFILE RECYCLING TYRE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**" in breve "**PROFILE RECYCLING TYRE S.C. A R.L.**".

**1.2.** La società ha sede legale nel Comune di Monsampolo del Tronto (AP) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.

Potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze e unità locali sia in Italia sia all'estero, osservate le disposizioni legislative e i regolamenti in materia.

**Art. 2 - Durata**

**2.1.** La Società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

**Art. 3 - Oggetto sociale**

**3.1.** La Società ha finalità consortile con scopo mutualistico, con esclusione di ogni tipo di lucro, ed agisce per le finalità dell'art. 228 D.lgs. 152/2006 e successivo D.M n.182 del 19 novembre 2019 s.m.i. e, dunque, della raccolta e gestione dei pneumatici fuori uso (in seguito PFU).

In particolare, essa ha come oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- la gestione di PFU, intendendosi tale attività come comprensiva dello svolgimento, anche in forma indiretta, delle attività di prelievo, di raccolta, di deposito e separazione per dimensione e stoccaggio temporaneo, di trasporto, di selezione, di trattamento – ivi compresa la frantumazione degli PFU, di riutilizzo, di recupero, di trattamento e di smaltimento degli PFU, di valorizzazione derivante dall'uso dei PFU come combustibile, sia in favore dei soci che in favore di soggetti terzi;

- la raccolta e gestione di PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita;

- l'organizzazione di corsi, congressi e convegni, predisposizione e pubblicazione di testi sulla gestione dei PFU;

- l'esercizio di ogni attività strumentale, accessoria e/o preordinata alla gestione dei PFU, ivi comprese in particolare le attività logistiche e di trasporto dei PFU; lo svolgimento di tutte le pratiche amministrative e l'adempimento agli obblighi di comunicazione, di rendiconto e gli altri adempimenti normativamente previsti; l'utilizzazione di mezzi e strumenti informatici certificatori attraverso i quali rendere tracciabili i flussi quantitativi dei PFU dall'origine, alla raccolta, all'impiego; l'attività informativa e l'aggiornamento nei confronti dei soci; l'informazione sulla gestione dei PFU, anche nei confronti degli utenti; la promozione pubblicitaria delle attività della Società Consortile; la cura dei rapporti con le pubbliche autorità e gli organismi nazionali ed internazionali operanti nel settore di riferimento; l'attività di studio e di ricerca; ogni altra attività che si renda necessaria o utile o funzionale per il conseguimento dello scopo consortile.

Tali attività devono essere svolte esclusivamente in favore dei produttori ed importatori associati o dei loro rappresentanti autorizzati, mentre non sono ammissibili attività in favore di soggetti terzi.

Resta fermo il tassativo divieto di compiere attività riservate per legge.

Per le attività che richiedono autorizzazioni preventive, l'attività corrispondente è da intendersi inibita fino all'ottenimento delle medesime.

La società può compiere tutte quelle altre operazioni commerciali, industriali,

mobiliari, immobiliari e finanziarie - in via non prevalente e non nei confronti del pubblico - che siano ritenute necessarie unicamente al fine del conseguimento degli scopi sociali sopra indicati, ivi compresa la prestazione di fideiussioni e garanzie, anche reali, a chiunque, per obbligazioni anche di terzi.

La società può altresì, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, assumere, purché a scopo di stabile investimento e non di collocamento, partecipazioni in imprese, enti o società aventi oggetto analogo o affine al proprio e funzionalmente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale.

#### **Art. 4 – Capitale sociale**

**4.1.** Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

Possono essere conferiti, oltre il denaro, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi, anche in caso di aumento del capitale sociale; è necessaria la relazione giurata di un esperto che determini il valore del conferimento non in denaro, ai sensi dell'art. 2465 c.c..

Il conferimento mediante la prestazione d'opera o di servizi presuppone il rilascio di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria al fine di garantire, per l'intero valore attribuito dalla relazione giurata, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. La polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

**4.2.** Gli aumenti del capitale sociale – fuori dai casi previsti dall'articolo 2482-ter del Codice Civile – possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, purché questi ultimi soddisfino i requisiti per l'ammissione, ai sensi dell'art. 6.1. e del D.M n.182 del 19 novembre 2019. In tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso, a norma dell'articolo 2473 del Codice Civile.

**4.3.** Qualora sia deciso un aumento di capitale:

- le modalità ed i termini per l'esercizio del diritto di sottoscrizione, da prevedersi nella stessa decisione di aumento, devono essere dall'organo amministrativo comunicati a tutti i soci non presenti in assemblea, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata spedita al domicilio di ciascuno di essi risultante dal Registro delle Imprese. In ogni caso il termine finale per l'esercizio del diritto di sottoscrizione deve scadere nello stesso termine per tutti i soci;

- le quote di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione a ciascun socio, in proporzione alla caratura della quota da ciascuno di essi posseduta. In caso di mancato esercizio, parziale o totale, del diritto di opzione, le quote non optate dovranno essere offerte in prelazione (i) ai soci che hanno esercitato il diritto di opzione; (ii) in caso di mancato esercizio della prelazione, le quote non optate potranno essere collocate presso terzi non soci, al prezzo stabilito dall'assemblea che ha deliberato l'aumento, salvo il gradimento dell'organo amministrativo di cui all'articolo 9.3. del presente Statuto;

- è possibile aumentare il capitale sociale della società con esclusione del diritto di opzione per gli altri soci, con o senza sovrapprezzo emissione quote, al fine di consentire l'ingresso nella società di nuovi soci aventi i requisiti di cui al successivo articolo 6.

#### **Art. 5 - Finanziamenti soci e titoli di debito**

**5.1.** Qualora se ne ravvisi la necessità, i soci potranno finanziare la società anche a titolo gratuito, entro i limiti e con le modalità previste dalla legge.

**5.2.** La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti unicamente dai soggetti a ciò legittimati.

**5.3.** La competenza ad emettere i titoli di debito spetta all'assemblea su proposta dell'organo amministrativo. L'assemblea delibera con le maggioranze previste dal successivo articolo 14.

**5.4.** La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese.

#### **Art. 6 – Condizioni di ammissione dei soci**

**6.1.** Possono essere soci della società i soggetti individuati come produttori o importatori di pneumatici obbligati alla gestione PFU o dei loro rappresentanti autorizzati ai sensi del D.M n.182 del 19 novembre 2019 e successive modificazioni.

**6.2.** I soci hanno l'obbligo di comunicare all'organo amministrativo, entro quindici giorni, la perdita dei requisiti di cui al par. 6.1..

#### **Art. 7 – Contributi dei soci**

**7.1.** I soci sono tenuti a comunicare i dati di cui all'articolo 3, comma 8, del D.M n.182 del 19 novembre 2019 ed a trasferire al consorzio il contributo di cui all'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza mensile, ed effettuano l'eventuale conguaglio entro il 31 maggio di ogni anno così come previsto dall'art. 4 comma 11 del D.M n.182 del 19 novembre 2019.

**7.2.** In considerazione degli scopi e dell'attività della società, l'organo amministrativo può inoltre richiedere ai soci, ai sensi dell'articolo 2615-ter, secondo comma, del Codice Civile, il versamento di un contributo ordinario annuale in denaro, da quantificarsi di volta in volta in funzione delle esigenze di gestione.

**7.3** Il contributo ordinario relativo a ciascun esercizio e la sua ripartizione tra i soci sono determinati dall'organo amministrativo entro e non oltre il termine dell'esercizio precedente e deve essere comunicato entro lo stesso termine a tutti i soci mediante comunicazione scritta inviata a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata r.r.. In ogni caso nella ripartizione del contributo annuale si deve tenere conto della concreta ed effettiva fruizione dei servizi sociali da parte di ciascun socio.

**7.4.** Il versamento del contributo ordinario di cui al precedente articolo 7.2 deve avvenire entro e non oltre il termine del mese di gennaio dell'esercizio per il quale esso è eseguito.

Gli eventuali versamenti a conguaglio devono essere eseguiti entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio e sulla base di questo.

Gli eventuali avanzi sono destinati ad acconto dei contributi relativi agli esercizi futuri, fatte salve diverse destinazioni stabilite per legge.

Il contributo ordinario annuo è dovuto per intero anche in caso di acquisto o di cessazione della qualità di socio nel corso dell'esercizio.

**7.5.** L'assemblea può stabilire a carico dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, il versamento di ulteriori contributi in denaro, qualora ciò si rendesse indispensabile per esigenze di carattere straordinario relative all'attività della società.

#### **Art. 8 - Diritti ed obblighi dei soci**

**8.1.** Tutti i soci, se in regola con il versamento delle quote, e dei conferimenti, dei contributi e dei finanziamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Assemblea, hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto. Tutti i soci hanno diritto ad essere regolarmente informati in merito alle

attività della Società.

**8.2.** I soci si obbligano:

- a non partecipare, come soci, ad altri consorzi e/o società aventi ad oggetto attività analoghe, in contrasto o concorrenti con quelle indicate al precedente articolo 3;

- a versare, nei termini fissati dall'organo amministrativo, l'intero valore nominale (aumentato dell'eventuale sovrapprezzo) delle quote da ciascuno di essi sottoscritte;

- a versare i contributi annuali ordinari e straordinari di cui al precedente articolo 7 e/o i finanziamenti di cui all'art. 5.

- a rispettare il regolamento consortile adottato con decisione dei soci.

8.3. Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetti, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese. In caso di mancata indicazione del domicilio nel Registro delle Imprese, si fa riferimento alla sede legale o alla residenza anagrafica del socio.

#### **Art. 9 – Trasferimento delle quote**

**9.1.** Le partecipazioni sociali sono trasferibili a soggetti dotati dei requisiti di cui all'art. 6, nonché nei termini e nel rispetto delle modalità di seguito individuate.

**9.2.** La decisione di trasferire parzialmente e/o integralmente la propria quota deve essere comunicata dal socio alla Società, mediante lettera raccomandata r.r. o mediante posta elettronica certificata all'attenzione del Presidente, prima di formalizzare il trasferimento. La comunicazione deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali: (i) il tipo di contratto (vendita o altro negozio); (ii) la descrizione dell'attività del cessionario; (iii) la dichiarazione scritta del soggetto interessato al trasferimento della quota, che dia atto della conoscenza e dell'accettazione integrale dell'atto costitutivo della Società e dei relativi allegati; (iv) la dichiarazione scritta del soggetto interessato all'acquisto della quota, che dia atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6, dell'assenza di situazioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale e di pieno rispetto della vigente normativa antimafia.

**9.3.** La comunicazione della decisione di cedere la quota sociale è sottoposta all'organo amministrativo, che verifica il possesso dei requisiti previsti dall'art. 6.

L'organo amministrativo deve deliberare in merito entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; in mancanza, il gradimento si intende negato. L'organo amministrativo può richiedere al socio informazioni e notizie aggiuntive.

Il gradimento non è richiesto nei casi di costituzione di pegno o usufrutto aventi ad oggetto le quote sociali, se il negozio costitutivo dei suddetti diritti riserva al debitore o al nudo proprietario il diritto di voto.

**9.4.** In ogni caso il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, la propria quota, dopo aver ottenuto il gradimento di cui al precedente comma 9.3., è tenuto ad offrirla in prelazione agli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata inviata a ciascuno di essi e, per conoscenza, all'organo amministrativo, indicando le generalità del potenziale acquirente, il corrispettivo del negozio e gli altri elementi qualificanti il negozio.

**9.5.** I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione dovranno esercitarlo per l'intera quota posta in vendita, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi al socio cedente e, per conoscenza, all'organo amministrativo, entro 30 (trenta) giorni dal

ricevimento dell'offerta.

Trascorso inutilmente tale termine la prelazione si intenderà rinunciata.

Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più soci, la partecipazione sarà fra di loro ripartita in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale della società.

**9.6.** Nel caso in cui nessun socio eserciti il diritto di prelazione, il socio potrà trasferire la partecipazione al soggetto ed alle condizioni indicate nell'offerta, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 5.

**9.7.** Le disposizioni del presente articolo, salvo l'art. 9.3. che precede, non si applicano per i trasferimenti in favore di soggetti dello stesso Gruppo societario del socio trasferente, ancorché non soci della Società.

#### **Art. 10 - Recesso del socio**

Il diritto di recesso, nei casi previsti dall'art. 2473 e negli altri casi previsti dalla legge, è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire alla società entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso è privo di efficacia se la società entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della suddetta dichiarazione revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il recesso ha comunque effetto a decorrere dall'inizio dell'anno solare successivo a quello in cui è esercitato.

#### **Art. 11 - Esclusione del socio**

L'Organo Amministrativo delibera a maggioranza dei suoi componenti l'esclusione dalla società qualora il socio:

- non abbia adempiuto agli obblighi di versamento alla Società degli eco-contributi incassati;
- sia posto in stato di liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli Organi della società;
- abbia tenuto comportamenti lesivi degli interessi del consorzio e/o dei singoli consorziati.

L'esclusione ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso.

E' fatta salva la facoltà del socio escluso, entro il predetto termine, di fare opposizione contro l'esclusione in conformità con il presente Statuto e la normativa vigente.

#### **Art. 12 - Rimborso della quota**

Nel caso di recesso o di esclusione, al socio uscente è rimborsata esclusivamente la quota di partecipazione sottoscritta e versata in misura non superiore al valore nominale, esclusa ogni altra somma a qualsivoglia titolo e detratte le somme ancora dovute alla società.

#### **Art. 13 - Assemblea dei soci**

**13.1.** Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci in regola con i versamenti delle quote, dei contributi e dei finanziamenti dovuti, nonché in regola con tutte le comunicazioni e le informazioni necessarie alla società consortile per il normale espletamento degli obblighi di rendiconto del Consorzio nei confronti dei terzi.

**13.2.** L'intervento in Assemblea ed il voto possono avvenire anche a mezzo di

delega scritta conferita ad un altro socio.

**13.3.** L'Assemblea è convocata tramite avviso inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel Registro delle Imprese.

L'avviso deve indicare almeno il luogo ove si tiene l'Assemblea, l'ordine del giorno e la data fissata per la convocazione; può essere prevista una seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'avviso deve essere inviato almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la convocazione.

**13.4.** L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta ogni dodici mesi, per l'approvazione del bilancio annuale, e comunque tutte le volte che questi lo ritenga opportuno.

**13.5.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società, a cui compete di constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea e del diritto d'intervento e di voto. In caso di assenza del Presidente, gli amministratori individuano di comune accordo il socio e/o l'amministratore a cui affidare la presidenza dell'Assemblea.

**13.6.** L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale su qualsiasi argomento, materia o decisione essa sia chiamata a deliberare, in prima convocazione. In caso di seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente in Assemblea.

Restano comunque salve le disposizioni di legge che per particolari decisioni richiedono diverse e specifiche maggioranze.

**13.7** E' ammessa la possibilità che le Assemblee della Società si svolgano con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché in presenza di idoneo collegamento audio/video e siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza e delle votazioni, constatare e proclamare i risultati della votazione.

**13.8.** Le delibere dell'Assemblea possono essere assunte anche per iscritto. La consultazione scritta consiste in una proposta di decisione che deve essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti i soci. Dalla proposta devono risultare l'esatto testo della decisione da adottarsi, le ragioni di questa e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione in merito. I soci hanno 15 (quindici) giorni per trasmettere presso la sede la risposta, che deve essere scritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a 7 (sette) giorni e non superiore a 30 (trenta) giorni.

La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata come diniego. La risposta deve essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure con posta elettronica certificata. Spetta all'organo amministrativo raccogliere le risposte ricevute e comunicare il risultato della consultazione a tutti i soci. Il consenso espresso per iscritto consiste nell'approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

#### **Art. 14 - Organo Amministrativo**

**14.1.** L'Amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di

Amministrazione composta da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette).

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Gli Amministratori, ove non vi abbiano provveduto i soci, nominano tra loro il Presidente ed un Vice Presidente, fissando di volta in volta la durata del relativo incarico.

Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, o per quel periodo di tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina e sono rieleggibili.

Le funzioni di Amministratore e di Presidente sono remunerate, per gli importi e con le modalità che saranno deliberate dall'Assemblea, fermo rimanendo il diritto degli Amministratori e del Presidente al rimborso delle spese documentate, sostenute nell'esercizio delle funzioni.

**14.2.** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del progetto di bilancio e tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando la convocazione venga richiesta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione è effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta, salvo casi di particolare urgenza, con almeno 2 (due) giorni di preavviso, indicando la data, l'ora, il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno. Le sedute del Consiglio di Amministrazione alle quali partecipino tutti i suoi componenti sono comunque valide, anche in assenza di convocazione.

In caso di rifiuto del Presidente a convocare il Consiglio di Amministrazione, la convocazione può essere effettuata da ciascuno degli amministratori.

**14.3.** Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza degli amministratori e possono svolgersi anche a mezzo di videoconferenza, purché a ciascun membro sia assicurata la possibilità di intervenire. In tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo dove sia presente il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei membri del Consiglio, salvo diverse disposizioni di legge.

Non sono ammesse deleghe di rappresentanza o di voto.

**14.4.** I membri del Consiglio di Amministrazione possono dimettersi in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni dell'Amministratore avranno effetto soltanto a decorrere dall'assunzione dell'incarico da parte del nuovo Amministratore nominato dai soci.

**14.5.** Il Consiglio di Amministrazione: (i) ha tutti i poteri per dare attuazione ed adempiere a tutte le funzioni della Società, o comunque collegate o connesse ad esse; (ii) amministra la Società; (iii) delibera in merito alla ammissione ed alla esclusione dei soci; (iv) determina i contributi straordinari eventualmente dovuti da ciascun socio; (v) predispone il bilancio; (vi) predisporre e sottoporre il Regolamento interno all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

**14.6.** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono formarsi anche per iscritto. La consultazione scritta consiste in una proposta di decisione che deve essere inviata a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, al rispettivo domicilio. Dalla proposta devono risultare l'esatto testo della decisione da adottare, le ragioni di questa e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione in merito. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, ovvero nel diverso termine indicato nella proposta, purché non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni, ciascun

Amministratore trasmette presso la sede la propria risposta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, che deve essere scritta in calce al documento ricevuto e contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata come diniego. Spetta al Presidente raccogliere le risposte ricevute e comunicare con raccomandata semplice il risultato della consultazione. Il consenso espresso per iscritto consiste nell'approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

**14.7.** Agli Amministratori delegati spettano i poteri per il compimento degli atti e delle operazioni necessarie e/o opportune per la gestione dei PFU.

#### **Art. 15 - Presidente - Rappresentanza della società**

**15.1** La rappresentanza generale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio;
- agli Amministratori Delegati, nei limiti delle rispettive deleghe;
- ai Direttori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

**15.2.** Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 16 - Organo di controllo**

**16.1.** Quando è obbligatorio ai sensi di legge o quando la società lo ritenga opportuno, verrà nominato da parte dell'assemblea dei soci un organo di controllo, che potrà essere collegiale (collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti) o monocratico (sindaco unico), che eserciterà anche la revisione legale dei conti.

**16.2.** Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o si trovi nelle condizioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010, o per delibera dell'assemblea dei soci, la revisione legale dei conti sarà affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione.

**16.3.** Inoltre ed in alternativa a quanto prima previsto, l'assemblea dei soci può decidere di nominare esclusivamente un revisore legale dei conti od una società di revisione con i poteri e le attribuzioni previste dalla legge e dalla decisione di nomina.

#### **Art. 17 - Esercizio sociale - bilancio**

**17.1.** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

**17.2.** Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio d'esercizio, in conformità alle disposizioni di legge in materia.

**17.3.** Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. La presentazione potrà avvenire entro un maggior termine, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla sua struttura ed all'attività costituente l'oggetto sociale. In questi casi, gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

**17.4.** Entro il 31 maggio di ogni anno deve essere inviata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare copia del bilancio di esercizio, corredata da una relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati, nella quale sono evidenziate, in modo chiaro e separato, le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale e al suo impiego per

gli scopi specifici cui è preposto.

#### **Art. 18 - Avanzi di gestione**

18.1. E' fatto divieto di distribuire ai consorziati avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale, anche se diversamente denominati in ragione della forma giuridica collettiva scelta. Gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale sono utilizzati, nei due esercizi successivi, per la riduzione del contributo ambientale ovvero per la gestione di PFU, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato.

#### **Art. 19 - Scioglimento della Società.**

19.1. La Società si scioglie, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 2484 c.c., per deliberazione dell'Assemblea dei Soci o per il venir meno, a seguito di recesso, di tutti i soci.

19.2. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fisserà le modalità di liquidazione e nominerà un liquidatore.

#### **Art. 20 – Clausola compromissoria**

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaco o revisore (se nominati), oppure nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Ascoli Piceno, che provvederà anche a designare il presidente del collegio stesso. Nel caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

Il collegio arbitrale deciderà, a maggioranza, secondo diritto, entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro rituale.

Ai sensi dell'art. 35, ultimo comma, d.lgs. 5/2003, nel caso di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

Si applicano, comunque, le disposizioni di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

#### **Art. 21- Rinvio**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.